



COMUNE DI CASTELSPINA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORIGINALE COPIA CONFORME

Codice ente: 1010020521

DELIBERAZIONE N. 11/2014
Trasmessa al C.R.C. con elenco
n.
Prot. 0 in data

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU e TASI per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici addì **10** del mese di **settembre** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

MUSSI CLAUDIO	SINDACO	Presente
SERRACHIERI GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BOMPANI Giuliano	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
BUZZI Matteo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
RICAGNO Francesco Matteo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
GIALLOMBARDO Rosi	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SALATTA Graziella	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FERRETTI Eleno	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
DE BLASI Fiorello	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MARTELLA MICHELE	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente

Totale presenti 8

Totale assenti 2

Partecipa all'adunanza il Sig. DR. Stefano VALERII il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Claudio MUSSI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA – DETERMINAZIONE ALIQUOTE
IMU E TASI ANNO 2014.

- Regolarità tecnica, **parere favorevole** (f.to Dr. Stefano Valerii)

- Regolarità contabile, **parere favorevole** (f.to rag. Giuseppina SARDI)

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta straordinaria di prima convocazione. Ore 21.00 di mercoledì 10.09.2014.

I consiglieri presenti sono in numero di 10 su 10 assegnati. Sono assenti i Consiglieri Sigg.ri Bompani Giuliano (maggioranza) e il Sig. Martella Michele (consigliere comunale del gruppo di minoranza). Essendo legale il numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del punto all'o.d.g. che reca:

N. 11 Data 10.09.2014	Approvazione aliquote IMU e TASI per l'anno 2014
--------------------------	---

Il Sindaco, Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);

il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000);

per quanto concerne la regolarità tecnica;

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (75)

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

Visto l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'invio dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), scomposto nelle componenti IMU, TARI e TASI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e approvato con le seguenti deliberazioni:

- 12 del 10.09.2014 - I.U.C- imposta unica comunale. Componente TARI. Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).**
- 20 del 06.06.2014. Approvazione del Piano Finanziario TARI, dei coefficienti. Fissazione numero di rate, scadenza e riscossione per l'anno 2014 (deliberazione della Giunta Comunale).**
- 10 del 10.09.2014 I.U.C- - imposta unica comunale. Componente TASI. Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI).**
- 9 del 10.09.2014 I.U.C- - imposta unica comunale. Componente IMU. Approvazione modifiche al Regolamento vigente in forza della legge 27 dicembre 2013 n. 147.**

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con il seguente risultato della votazione, resa in forma palese nei modi e nei termini di legge, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:

PRESENTI	8
VOTANTI	8
FAVOREVOLI	8
CONTRARI	0
ASTENUTI	0

DELIBERA

1) di applicare, per l'anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, **le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:**

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni –	7,60‰
2	immobili ad uso produttivo categoria D	7,60‰
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	esente
4	Abitazione principale e relativa pertinenza data in uso gratuito	esente
5	Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze	4,00‰
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale	esente
7	Terreni Agricoli	7,60‰
8	Aree Fabbricabili	7,60‰
9	Altri Fabbricati	7,60‰
10	Immobili locati	7,60‰

2) di fissare per l'anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, **le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:**

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	2,00‰
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	2,00‰
3	Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze	2,00%
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	2,00‰
5	Terreni Agricoli	esente
6	Aree Fabbricabili	esente
7	Altri Fabbricati	esente
8	Immobili locati	esente

10	Immobili locati, percentuale a carico del proprietario	90%
11	Immobili locati, percentuale a carico del conduttore	10%

4) di determinare per l'anno 2014 le detrazioni d'imposta TASI, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue (*la previsione di detrazioni od altre misure per l'abitazione principale è d'obbligo nel caso in cui il comune si avvalga, per l'anno 2014, della facoltà di incrementare l'aliquota dello 0,8 per mille, ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68*):

A. A favore dei possessori a qualsiasi titolo di fabbricati adibiti ad abitazione principale, come definita ai fini **dell'imposta municipale propria (IMU) categoria A1 – A8 ed A9**, è riconosciuta una detrazione pari a :

- **Euro 0,00 – diconsi EURO 0/00;**

B. A favore dei possessori a qualsiasi titolo di fabbricati adibiti ad abitazione principale, come definita **ai fini della TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI**, è riconosciuta una detrazione pari a :

- **Euro 0,00 – diconsi EURO 0/00;**

5) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;

6) ai sensi dell'articolo 134 comma 4° del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime resa nei modi e nei termini di legge di consiglieri presenti e votanti nn. 10, consiglieri favorevoli nn. 10, consiglieri contrari nn. zero, consiglieri astenuti nn. zero, immediatamente eseguibile.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

[] ai sensi dell'articolo 124, comma 1°, D. Lgs. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per rimanervi per 15 giorni consecutivi

[x] ne è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico, ai sensi dell'articolo 32 L. 62-2009 con inizio dal **10.09.2014**

CASTELSPINA, li **10.09.2014**

Il Segretario Comunale
F.to DR. Stefano VALERII

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati, giusta relazione del messo comunale.

CASTELSPINA, li **10.09.2014**

Il Segretario Comunale
F.to DR. Stefano VALERII

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

[] Prot. Co.Re.Co. N.ro _____

Controllata senza rilievi nella seduta del _____ come da nota N.ro _____ del

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 , 3° comma, della D. Lgs. 267/2000, il _____

Castelspina , li

DR. Stefano VALERII

A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio della Sezione Co.Re.Co. con ordinanza istruttoria in data _____ prot. N.ro _____:

[] La presente deliberazione è stata ripresa/revocata con deliberazione C.C. N.ro _____ 0 del _____ 0

[] sono state prodotte controdeduzioni: atti N.ro _____ del _____.

Estremi ricezione atti richiesti Sezione Co.Re.Co. N.ro _____ del _____.

[] Esecutiva in data . . . come da nota Co.Re.Co. N.ro _____ del _____.

[] Annullata per vizi di legittimità con provvedimento Co.Re.Co. N.ro _____ del _____

[X] Visto per copia conforme, ad uso amministrativo – Castelspina, li 10.09.2014

Il Segretario Comunale
DR. Stefano VALERII

Stefano Valerii